

Inps: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

L'Inps, con la pubblicazione dei messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026 completa il quadro operativo del Bonus Giovani 2026, del Bonus ZES 2026 e del Bonus Donne 2026, rendendo disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

Le tre misure sono finalizzate a sostenere l'occupazione stabile e a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle categorie maggiormente esposte a condizioni di svantaggio, attraverso esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, il Bonus Giovani 2026, il Bonus ZES 2026 e il Bonus Donne 2026 prevedono agevolazioni contributive differenziate in relazione alle caratteristiche dei lavoratori assunti e dei contesti territoriali interessati.

Lavoro, i bonus e gli

incentivi per le assunzioni

Pubblicata la guida “Gli incentivi all’assunzione”. Realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra il quadro aggiornato agevolazioni attualmente accessibili per l’assunzione di lavoratori.

Per ciascun incentivo sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate:

- incentivo occupazione giovani under 36;
- incentivo occupazione giovani under 30;
- incentivo occupazione donne svantaggiate;
- decontribuzione Sud;
- incentivi percettori misura di inclusione;
- incentivo per il lavoro delle persone con disabilità;
- incentivo occupazione over 50;
- incentivo occupazione giovanile (Neet).

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pronte

le istruzioni Inps



Con [circolare n. 40 del 2 marzo 2018](#), l'INPS illustra le condizioni per il diritto all'esonero contributivo e fornisce le istruzioni per l'adeguamento della denuncia contributiva. L'agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. Per il recupero dell'esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, i datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.

Così l'esonero

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, la legge 205/2017 ("Legge di Bilancio 2018") ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in

relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a **partire dal 1° gennaio 2018**, con esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L'esonero spetta a condizione che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni.

La misura dell'incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a **trentasei mesi** a partire dalla data di assunzione.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di mantenimento in servizio, dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che questi non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In questo caso, il beneficio può essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro.

L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino

giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 40 del 2 marzo 2018,](#) con oggetto: LAVORO – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 100- 108 e 113-114, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.